

Art. 50.

Le chiamate collettive in servizio con la classe di nascita ed il rispettivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale non nominativa; negli altri casi con decreto nominativo.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. All'ultima riga dell'articolo 49, dove dice « negli altri casi con decreto nominativo » desidererei fosse aggiunto « ministeriale », cioè « con decreto ministeriale nominativo ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

GRECO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 50 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 51.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

- a 58 anni di età se ufficiali superiori;
- a 52 anni di età se capitani;
- a 50 anni di età se subalterni.

Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere iscritti sui quadri onorari.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere iscritti col grado rispettivo nella riserva.

GRECO, *relatore*. Bisogna cancellare quadri onorari.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. È stato accettato.

GRECO, *relatore*. Ma *ad personam*.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Trovo che non è bene che gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica siano prosciolti da ogni obbligo

militare quando raggiungono il limite di età dell'articolo 35. Questi limiti di età sono bassi!

Si capisce che lo siano nei riguardi dello speciale servizio aviatorio. Ma le età contemplate da quell'articolo sono età di assai utile usufruimento a pro' della Patria!

Quindi proporrei all'onorevole sottosegretario per l'aeronautica di accettare questo emendamento: « Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica, quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado e corpo nell'articolo 35 per la cessazione dal servizio effettivo, vengono iscritti nella Riserva aeronautica per essere in guerra usufruiti in quelle mansioni per cui saranno giudicati idonei. Ai limiti di età di cui all'articolo 46, cessando da ogni servizio, passano negli speciali quadri analoghi a quelli del Regio esercito e a quelli della Regia marina ».

Con tale emendamento intendo affermare il principio che nessuna istituzione può dispensare un individuo dal servire la Patria fino a che questo possa possedere ancora qualche idoneità.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Il limite di età più basso degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica è già superiore a quello stabilito dalla legge normale di reclutamento per il proscioglimento di ogni ufficiale di complemento da ogni servizio. Sicchè non posso accedere alla domanda dell'onorevole Galeazzi per le stesse ragioni dette un momento fa dall'onorevole Cavallero.

Riguardo ai quadri onorari, mi conformo a quanto sarà fatto per il Regio esercito e la Regia Marina.

GRECO, *relatore*. La Commissione si associa al parere del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Galeazzi insiste ?

GALEAZZI. Cosa vuole che insista ? Il mio emendamento toccherà certo qualche legge che non si può toccare. L'ha detto prima Sua Eccellenza Cavallero ! Insisto nell'affermare che nessuna istituzione può dispensare l'individuo dal servire la patria, quando è ancora idoneo.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 51.

(È approvato).

Art. 52.

Gli ufficiali di riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

(È approvato).